



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il
contenzioso nelle pubbliche amministrazioni
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0041342 P-4.17.1.7.5
del 07/07/2015



Al Comune di Sant'Agata Militello
(comune.santagatadimilitello@legalmail.it)

e, p.c.

All'Autorità nazionale Anticorruzione
(protocollo@pec.anticorruzione.it)

Alla Prefettura di Messina
(protocollo.prefme@pec.interno.it)

All'Assessorato regionale delle
Autonomie locali e della funzione
pubblica - Servizio 3 Vigilanza e
controllo EELL
Palermo
(dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

OGGETTO: nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione.

Si fa riferimento alla nota, prot. n. 11887/318 del 28 aprile 2015, con la quale codesto Comune ha trasmesso gli atti relativi alla nomina del Nucleo di valutazione ai fini della verifica delle procedure adottate dagli organi di governo del medesimo ente locale.

In particolare sono state elencate le violazioni di legge o di regolamento ipotizzate sia in ordine ai criteri generali adottati dal Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sia sulla competenza dello stesso organo ad effettuare le nomine del Nucleo di valutazione senza tener conto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia.

In via preliminare, si osserva che relativamente ai punti 1) e 2) della nota citata, non si ravvisano elementi di competenza dello scrivente Dipartimento, e si rinvia l'analisi delle fattispecie agli altri Uffici interpellati.

Relativamente alle altre problematiche esposte si specifica che il Dipartimento della funzione pubblica, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, ha assunto le competenze dell'A.N.AC. in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del predetto decreto legislativo ed è competente ad esprimere i pareri sulla nomina degli Organismi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il
contenzioso nelle pubbliche amministrazioni
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale

Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150 del 2009. Non è invece competente ad esprimere pareri ai fini della nomina di organismi che hanno caratteristiche e/o struttura diversa da quelli previsti nel medesimo art. 14.

Nelle more del riordino delle suddette funzioni il Dipartimento, per l'adozione del parere ai fini della nomina dell'O.I.V., ha ritenuto di fare riferimento ai requisiti stabiliti dall'A.N.A.C. da ultimo con la Delibera 12/2013 e la "Decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV" emanata dalla stessa Autorità nella seduta dell'11 giugno 2014.

L'A.N.A.C. con la citata delibera n. 12 del 2013 ha definito i requisiti per la nomina dell'O.I.V. ed ha previsto che "(...) *gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.*"

Sussiste, quindi, autonomia organizzativa in capo all'amministrazione locale nella definizione della composizione dell'organismo di valutazione e "Non rientra nell'ambito di competenza dell'Autorità la valutazione dei requisiti in possesso dei nuclei di valutazione" (FAQ in materia di O.I.V. - punto 3.1). Si ritiene comunque che i criteri individuati dall'A.N.A.C. per la nomina dei componenti dell'O.I.V. costituiscano un autorevole riferimento anche per la nomina dei componenti dei Nuclei di valutazione.

Nel merito delle criticità evidenziate, per quanto concerne il requisito del cumulo degli incarichi, l'A.N.A.C., con la predetta delibera n. 12/2013, come integrata dalla "Decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV" emanata nella seduta dell'11 giugno 2014, ha stabilito che: "...potranno essere proposte anche le candidature di coloro i quali appartengano a non più di cinque O.I.V., inclusa l'amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento, purché la somma delle unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali amministrazioni, non superi la soglia di 500 addetti".

Al riguardo deve tenersi conto che i vincoli posti in materia di esclusività sono criteri finalizzati ad evitare il sovrapporsi di incarichi in capo alla medesima persona che, maggiormente laddove già dipendente pubblico, possano compromettere il pieno svolgimento dei compiti svolti nell'ambito dell'attività di servizio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà
Maria Barilà